

# COMUNE DI GUAZZORA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE N 8 DEL 27/12/2021



**OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2021 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018). PARERE.**

## IL REVISORE DEI CONTI

Visti:

- gli articoli 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165/2001 e loro modificazioni e integrazioni;
- la vigente disciplina contrattuale per il comparto Regioni e Autonomie locali e, nella fattispecie, ed in particolare l'art. 67 del CCNL 21.05.2018;
- il vigente quadro normativo in materia di contenimento del trattamento economico accessorio per il personale della Amministrazioni pubbliche e, nello specifico, le disposizioni dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 e s.m. e dell'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, nonché le relative indicazioni interpretative fornite dai competenti soggetti istituzionali;

acquisito schema atto di formale costituzione delle risorse decentrate nelle more della sottoscrizione del Contratto integrativo, ai sensi di quanto previsto dell'allegato 4/2 punto 5.2 d.lgs. 118/2011 e s.m.i.;

dato atto che l'ente ha proceduto alla costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2020 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21/5/2018) con la previsione della neutralità degli incrementi di cui all'art. 67 comma 2 lett. b) del medesimo CCNL 2016/2018;

valutato che:

- è stata effettuata la verifica in ordine alla corretta costituzione del fondo risorse decentrate e al legittimo utilizzo delle stesse, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 2 maggio 2014, n. 68, (art. 67 comma 11 CCNL 21.05.2018) secondo le indicazioni applicative fornite dalla Circolare 8 agosto 2014, sottoscritta congiuntamente dal Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- è stato correttamente applicato il disposto dell'articolo 23, c. 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che dispone: "2. (...) al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla

*contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";*

valutato, altresì, con riguardo alle risorse decentrate a natura variabile, che questo ente non ha previsto stanziamenti;  
verificato, infine, che gli oneri previsti sono compatibili con vincoli di bilancio dell'Ente, trovando specifica copertura nel bilancio finanziario 2021/2023 annualità 2021;

tutto ciò premesso


### **CERTIFICA POSITIVAMENTE**

la costituzione delle risorse decentrate nelle more della sottoscrizione del Contratto integrativo, ai sensi di quanto previsto dell'allegato 4/2 punto 5.2 d.lgs. 118/2011 e s.m., come da schema di provvedimento trasmesso, precisando, comunque, che prima della sottoscrizione definitiva del suddetto Contratto integrativo, la relativa ipotesi di accordo dovrà essere nuovamente sottoposta al controllo dello scrivente Revisore.

Garbagna , li 27/12\_2021

IL REVISORE DEI CONTI

Rag. . Natalino Ormelli



## **Preintesa Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente del Comune di Guazzora ANNO 2021**

Il giorno 28.12.2021 alle ore 11.00 ha avuto luogo l'incontro tra:

La Delegazione di parte pubblica, composta dal Segretario Comunale: dott. Daniele Bellomo e la Delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL: Dr.ssa Scaglia Giuliana

e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria, nelle persone dei sigg. Assente

PREMESSA

Richiamati i CCNL enti locali con particolare riferimento agli articoli 13 e 14 CCNL del 22.01.2004 e 70-sexies del CCNL del 21.05.2018;

Dato atto che

□ l'articolo 14, comma 1, del CCNL 22.01.2004 stabilisce che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione;

□ l'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. prevede che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare fra di loro apposite convenzioni nelle quali vengono stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i rapporti economici e finanziari;

Rilevato che occorre procedere alla rideterminazione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021 nel rispetto delle norme vigenti con particolare riferimento:

- all'art.23 c.2 del D.Lgs.75 "Madia" del 25 maggio 2017 che modifica e integra il d.lgs.

n°165/2001 e s.mm.ii. ai sensi della l. n. 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che prevede che *"... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"* (detta norma prevedeva il tetto del fondo pari a quello del 2015 nonché la riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio).

- all'art.67 c.7 del CCNL 21.05.2018 – Fondo risorse decentrate: costituzione - che prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017.

- all'art.68 del sopra citato CCNL 2018-2020 che prevede che almeno il 30% delle risorse variabili sia destinato alla performance individuale

SI CONVIENE

sulla correttezza dell'ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, così come riportato nel prospetto di **quantificazione del fondo allegato A**), facente parte integrante e sostanziale al presente accordo, e sulla sua corrispondenza alla disciplina

legislativa e contrattuale vigente.

Inoltre,

SI CONCORDA

che per l'anno 2021

- sarà possibile destinare risorse a obiettivi di miglioramento e/o sviluppo collegati alla performance individuale dei dipendenti non incaricati di PO, così come riportati nella deliberazione di approvazione del piano delle Performance /Piano Dettagliato degli Obiettivi 2021, nella misura indicata nel prospetto di ripartizione del fondo allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale;

- la ripartizione del fondo anno 2021 è riportato nell'apposito prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Si concorda, inoltre, che la somma residua del fondo venga portata in economia ad incrementare il fondo nell'anno successivo ai sensi dell'art. 68 c.1 ultimo periodo del CCNL 21.05.2018.

La valutazione verrà effettuata mediante le apposite schede già approvate dall'Amministrazione nel "Sistema di misurazione e valutazione delle performance" e allegate al CCDI 2018-2020.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto la preintesa al C.C.D.I. 2020 del personale dipendente dell'Unione.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE  
Presidente delegazione trattante

Dott. Daniele Bellomo Per la RSU \_\_\_\_\_

Per le OO.SS. Dr.ssa Scaglia Giuliana \_\_\_\_\_

OK  
/